

## IL διάταγμα Καίσαρος DI NAZARETH SULLA VIOLAZIONE DEI SEPOLCRI

Pasquale Gnasso

(Dottore di ricerca in Storia Romana)

### Indice

- 1.-Il problema dell'origine dell'iscrizione
- 2.- Il contenuto tra interpretazione laica e cristiana
- 3.- Un possibile valore retroattivo
- 4.- Ipotesi possibili sull'*occasio legis*.

### 1.- Il problema dell'origine dell'iscrizione

Nel contesto riferibile alla legislazione imperiale in tema di violazione dei sepolcri è di grande rilevanza una lastra di marmo recante un'iscrizione in greco acquisita a Nazareth nel 1878 ed entrata a far parte della collezione di antichità di un giovane archeologo ed epigrafista di Baden, Wilhelm Froehner<sup>1</sup>. L'epigrafe riporta un διάταγμα Καίσαρος il cui testo, consistente in ventidue linee, benché sia facilmente decifrabile nella scrittura, si è rivelato contemporaneamente controverso nell'interpretazione e destinato ad accendere un lungo dibattito<sup>2</sup>. Wilhelm Frhoener, redasse nel 1897 il suo testamento lasciando in eredità al Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de Paris la sua collezione personale di antiche iscrizioni e oggetti inventariati in quaderni<sup>3</sup>, ma conservò per sé la suddetta lastra, ragion per cui la pubblicazione della stessa accadde solo dopo la sua morte, avvenuta nel 1927, quando la parte restante della sua collezione di antichità si unì a quella già ceduta al Cabinet des Médailles. A studiarla e pubblicarla per la prima volta nel 1930 fu Franz Cumont. Lo storico fu informato dell'esistenza della lastra da Michael Rostovtzeff che per caso la notò nel Gabinetto di Médailles in Parigi, dove fu esposta come parte della collezione di Froehner. A parte un brevissimo appunto riportato da Froehner nel suo inventario, «Dalle de marbre envoyée de Nazareth en 1878», non si sa nulla delle circostanze in cui la lastra è stata reperita<sup>4</sup>. Non si può escludere del tutto che la stele sia pervenuta a Nazareth da un luogo diverso e con probabilità anche in epoca moderna, quando, negli anni settanta dell'Ottocento, la città era sede di un mercato di reperti antiquari<sup>5</sup>.

Le ventidue linee del testo riportano la prescrizione della pena capitale per chi avesse asportato cadaveri dai sepolcri:

διάταγμα Καίσαρος.  
 ἀρέσκει μοι τάφους τύνβους  
 τε οἴτινες εἰς θρησκείαν προγόνων  
 ἐποίησαν ἢ τέκνων ἢ οἰκείων,

<sup>1</sup> F. Cumont, *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture*, in *Revue Historique* 163 (1930), pp. 241-242.

<sup>2</sup> G. Purpura, *L'editto di Nazareth de violatione sepulchrorum*, in *Iuris Antiqui Historia. An International journal on ancient law* 4 (2012), p. 133 [Testo ripubblicato in G. Purpura (cur.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori* 1, Torino 2012, p. 535].

<sup>3</sup> M. C. Hellmann. *La Collection Froehner au cabinet des Médailles de Paris*, in *Dossiers d'archéologie* 312 (2006), pp. 30-37.

<sup>4</sup> E. Tsalamponi, *The Nazareth inscription: a controversial piece of Palestinian epigraphy*, (1930-1999), in *Tekmeria* 6 (2001), p. 70.

<sup>5</sup> B. Metzger, *New Testament Studies: Philological, Versional, and Patristic*, Leiden 1980, p. 76.

τούτους μένειν ἀμετακεινήτους  
 τὸν αἰῶνα· ἐὰν δέ τις ἐπιδίξῃ τι-  
 νὰ ἢ καταλελυκότα ἢ ἄλλω τινὶ  
 τρόπῳ τοὺς κεκηδευμένους  
 ἐξερριφόντα ἢ εἰς ἑτέρους  
 τόπους δώλῳ [sic] πονηρῶ με-  
 τατεθεικότα ἐπ' ἀδικία τῆ τῶν  
 κεκηδευμένων ἢ κατόχους ἢ λί-  
 θους μετατεθεικότα, κατὰ τοῦ  
 τοιούτου κριτήριον ἐγὼ κελεύω  
 γενέσθαι, καθάπερ περὶ θεῶν  
 εἰς τὰς τῶν ἀνθρώπων θρησκ-  
 κείας· πολὺ γὰρ μᾶλλον δεήσει  
 τοὺς κεκηδευμένους τειμαῖν·  
 καθόλου μηδενὶ ἐξέστω μετα-  
 κεινῆσαι· εἰ δὲ μή, τοῦτον ἐγὼ κε-  
 φαλῆς κατάκριτον ὄνοματι  
 τυμβωρυχίας θέλω γενέσθαι<sup>6</sup>.

Tanta cautela nella divulgazione è stata determinata verosimilmente dal fatto che il contenuto dell'epigrafe avrebbe potuto perseguire la condotta dei discepoli dopo la crocifissione di Gesù, ai quali era rivolta l'accusa della sparizione del corpo del maestro dal sepolcro<sup>7</sup>, come giustamente segnalava Franz Cumont, autore della magistrale *editio princeps*, che, benché escludesse categoricamente tale ipotesi, propendeva per un'origine di età tiberiana dell'iscrizione<sup>8</sup>.

L'Editto, tuttavia, pur non escludendo del tutto il contesto religioso, suggerisce una tensione tra il potere centrale romano e le credenze locali, mettendo in evidenza come la sepoltura fosse non solo un rito, ma un elemento di identità culturale e politica. Se interpretato in questa chiave, potrebbe essere visto come un tentativo di riaffermare il controllo su una popolazione con forti tradizioni religiose ebraiche e con movimenti emergenti che sfidavano, direttamente o indirettamente, l'autorità romana.

Come si evince dal testo epigrafico, con un severo monito, un imperatore, non meglio determinato della prima metà del I sec. d.C., prescriveva in Palestina la pena capitale a chi avesse violato i sepolcri trafugando i cadaveri, ma al tempo stesso trascurava del tutto l'illecito proveniente dall'immissione di un *extraneus* in una tomba<sup>9</sup>.

Come aveva già osservato il primo editore, il testo è sostanzialmente diviso circa il contenuto in due parti<sup>10</sup>. In una prima si stabilisce che debba instaurarsi un *iudicium*, secondo uno dei significati attestati del vocabolo κριτήριον, contro quanti hanno violato i sepolcri distruggendoli, dissotterrando i defunti in essi sepolti, rimuovendo tali corpi *dolo malo*, al fine di oltraggiare i morti, asportato i cunei o le pietre sepolcrali. Di seguito, poi, dopo aver rimarcato la maggiore necessità di venerare coloro che sono stati

<sup>6</sup> *Supplementum Epigraphicum Graecum*, 8,13: «Editto di Cesare Mi piace che i sepolcri e le tombe, dedicati per il culto degli avi o dei figli o dei familiari, rimangano indisturbati in perpetuo. Se qualcuno denuncia che un tale ha distrutto, o ha, in qualsiasi modo, sottratto i defunti, o li ha, con dolo malvagio, trasferiti in altri luoghi, con offesa dei morti, o ha spostato i cunei o le pietre sepolcrali, contro costui io ordino che venga instaurato un giudizio. Come (se si trattasse) di dei, nel caso di onoranze di uomini, l sarà veramente ancor più necessario venerare i sepolti. Che non sia assolutamente permesso spostare i defunti. Ma se (qualcuno lo facesse), voglio che subisca la pena capitale con l'imputazione di violazione di sepolcro». Traduzione di G. Purpura, *L'editto di Nazareth de violatione sepulchrorum*, in *Juris Antiqui Historia* 4 (2012), p. 153; cfr. anche A.M. Ferrero, *Sulla violazione dei sepolcri*, in L. De Biasi, A. M. Ferrero (cur.), *Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto Imperatore*, Torino 2003, pp. 414-421.

<sup>7</sup> Mt. 28, 15.

<sup>8</sup> Cfr. B. Metzger, *New Testament Studies*, cit. p. 89; F. Cumont, *Un rescrit impérial*, cit. p. 266.

<sup>9</sup> G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 133. Per la questione della violazione sepolcrale per l'immissione di *extranei* cfr. S. Lazzarini, *Sepulchra familiaria. Un'indagine epigrafico-giuridica*, Padova 1991, pp. 30 ss.

<sup>10</sup> F. Cumont, *Un rescrit impérial*, cit. pp. 255 ss.

sepolti, vi è sancito il divieto di rimuovere e dislocare i loro cadaveri, con la prescrizione della pena capitale per coloro che contravvenissero a tale ordine<sup>11</sup>.

## 2.- Il contenuto tra interpretazione laica e cristiana

L'incertezza del testo è tale, tra l'altro, da dividere immediatamente gli studiosi tra fautori di una esegesi 'laica' e sostenitori di un'interpretazione 'cristiana', i quali attribuiscono all'epigrafe un significato annesso alla condotta dei discepoli immediatamente successiva agli eventi del Golgota. Difatti per il suo contenuto l'iscrizione suscita una naturale tendenza a essere considerata una possibile reazione all'accusa che gravava sui discepoli di Cristo di aver profanato il sepolcro del maestro per simularne la resurrezione. Soprattutto i dubbi sulle circostanze relative al suo ritrovamento a Nazareth e la complessità della scrittura avrebbe potuto facilmente indurre a valutazioni distorte. L'attenzione, tuttavia, di accorti studiosi ha raggiunto nel tempo alcuni risultati importanti, benché l'incertezza del reperto e l'assenza di nuovi dati, non permetta tuttora di approdare a un'interpretazione definitiva e maggiormente condivisa<sup>12</sup>.

Tra gli studiosi non v'è ipotesi unanime sulla reale natura del documento, sia esso da considerarsi un rescritto, o invece un editto imperiale. A quest'ultimo potrebbe ricondurre il significato associato generalmente al termine in greco διάταγμα, in latino sinonimo di *edictum*<sup>13</sup>, e solitamente utilizzato, insieme a πρόσταγμα, ἔκθημα, πρόγραμμα, κρίσις, per indicare un editto<sup>14</sup>. Il termine è generalmente accompagnato da altri elementi tipici del formulario amministrativo che in questo caso sono assenti, come l'espressione iniziale "λέγει", le indicazioni di tempo e di luogo, o possibili lettere di accompagnamento, di pubblicazione; dati che possono essere stati omessi per il carattere estremamente sintetico del testo<sup>15</sup>. Tuttavia la successione delle ll. 2-14 (ἀρέσκει μοι... κελεύω) può essere accostata a un'analogia espressione presente nel primo editto di Augusto a Cirene<sup>16</sup>.

Benché non vi sia alcuna traccia di un problema di svolgimento della prassi giuridica sottoposto all'imperatore, vi sono studiosi che hanno ipotizzato che si tratti invece di un rescritto per la perentorietà del testo e per la sua forma breve e concisa e che assegnano al termine stesso διάταγμα il significato di *rescriptum*<sup>17</sup>. Altri ancora hanno inteso come plausibile l'idea di un *iussum Caesaris*, di un *mandatum* che avesse un indirizzo istruttorio nella sfera morale e religiosa<sup>18</sup>.

Valida è la tesi di Boffo, il quale rileva giustamente che l'imprecisione del formulario e del lessico assai evidenti nell'iscrizione, nell'ambito di una supposta ma non indubbia diffusione ufficiale del testo, potrebbero servire a retrodatare il documento ad una età nella quale ancora le corrispondenze giuridiche e lessicali fra il latino della cancelleria ed il greco non erano ancora ben omologate<sup>19</sup>.

Il documento, comunque, rimasto per mezzo secolo nascosto a Parigi, rischia di modificare sensibilmente le idee che sono state espresse sullo sviluppo del diritto penale in materia di tutela delle tombe<sup>20</sup> e sotto questo profilo viene qui particolarmente preso in considerazione. La prima questione di rilevante importanza riguarda l'autenticità dell'epigrafe, soprattutto per l'assenza di indicazioni sulle circostanze e sulla data del ritrovamento, per l'assoluto silenzio sul luogo del rinvenimento, che, nonostante ulteriori ricerche effettuate, non si è potuto in alcun modo identificare<sup>21</sup>. La possibilità della falsificazione è stata

<sup>11</sup> L. Wenger, *Eine Inschrift aus Nazareth*, in *ZSS* 51 (1931), p. 369.

<sup>12</sup> G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. pp. 133-134.

<sup>13</sup> H. J. Mason, *Greek terms for Roman Institutions: a Lexicon and Analysis*, Toronto 1974, p. 127.

<sup>14</sup> Cfr. A. Skalec, *The edicts of the Prefect of Egypt*, in *BRGO* 2 (2013), p. 554.

<sup>15</sup> Cfr. M. Sordi, *I Cristiani*, cit. p.61; G. I. Luzzatto, *Rassegna epigrafica*, in *Iura* 8 (1956-1957), p. 399.

<sup>16</sup> G.I. Luzzatto, *Epigrafia giuridica greca e romana*, Milano 1942, p. 234. Per tutta la questione cfr. L. Boffo, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia. L'ordine imperiale di Nazaret (?) sulla violazione dei sepolcri*, Brescia 1994, p. 321.

<sup>17</sup> Cfr. F. Cumont, *Un rescrit impérial*, cit. pp. 266 ss.; J. Schmitt, *Nazareth (Inscription dite de)*, in *DBS* 6 (1960), pp. 333-363; E. Gabba, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia*, Milano 1958, pp. 92-99; A.M. Ferrero, *Sulla violazione dei sepolcri*, cit. pp. 414-421.

<sup>18</sup> J. H. Oliver, *A roman interdict from Palestine*, in *Class. Phil.* 49 (1954), pp. 180-181.

<sup>19</sup> L. Boffo, *Iscrizioni greche e latine*, cit. p. 322.

<sup>20</sup> F. Cumont, *Un rescrit impérial*, cit. p. 257.

<sup>21</sup> G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 134.

ampiamente respinta<sup>22</sup>, non solo perché ritenuta la più semplice soluzione per sgombrare i numerosi dubbi che l'epigrafe suscita<sup>23</sup>, ma in particolar modo per oggettive circostanze relative sia al contenuto sia alla forma. Una seppur debole garanzia di antichità potrebbe provenire prima di tutto dal rinvenimento di tracce di una giuntura avvenuta attraverso l'*adplumbatio* con la cornice di un monumento, ma si evince anche dalla stessa nettezza ed irregolarità dell'incisione di caratteri risalenti al I sec. d.C. con una ortografia che sottende espressioni o categorie tecnico-giuridiche latine tradotte in greco da chi conosceva entrambe le lingue<sup>24</sup>. Vediamo infatti ἀρέσκει corrispondere a *placet mihi*; alle linee 3-4 si fa forse riferimento alla differenziazione tra le due categorie di sepolcri, i *sepulchra hereditaria* e i *sepulchra familiaria*<sup>25</sup>; alla linea 10 δόλω πονηρῶ sta per *dolo malo*; alla linea 11 ἐπ' ἀδικία sta per *propter iniuriam*; alle linee 14-15 κριτήριον ἐγὼ κελεύω γενέσθαι sta per *iudicium iubeo fieri*; alle linee 20-21 κεφαλῆς κατάκριτον sta per *capitis damnatum*; alle linee 21-22 ὀνόματι τυμβωρυχίας sta per *nomine violati sepulchro*<sup>26</sup>.

Insomma l'autenticità del reperto è oggi, con buon fondamento, unanimemente accettata dalla comunità di studiosi e riguardo alle obiezioni relative problematiche provenienti dal testo epigrafico non si ritiene più che depongano a favore di una contraffazione in antico, e ancor meno in età contemporanea, come l'ipotesi di una falsificazione antica o, viceversa, ottocentesca, finalizzata in questo caso alla creazione di una prova della resurrezione<sup>27</sup>. La stessa incertezza sulla provenienza sembra essersi ora attenuata alla luce della considerazione che Nazareth non fosse un porto di mare, dove un'iscrizione possa essere giunta come zavorra di una nave, né un centro di commercio antiquario. L'epigrafe deve essere stata trovata, se non a Nazareth, certamente in qualche zona vicina<sup>28</sup>.

Sul problema della datazione alcuni ritengono che l'iscrizione risalirebbe ai tempi del passaggio di Ottaviano in Siria nell'autunno del 30 a.C., durante la campagna d'Egitto<sup>29</sup>, poiché l'espressione utilizzata alle linee 21/22 dell'iscrizione (ὀνόματι τυμβωρυχίας), che unisce un latinismo a un istituto non romano, tenderebbe in realtà a preservare il sovrano amico Erode dall'accusa di aver profanato il sepolcro in cui erano custoditi i corpi di Davide e di Salomone depredandone i tesori per ricostruire il tempio di Gerusalemme<sup>30</sup>, sollecitando così un'accusa criminale contro i calunniatori sotto la finzione del reato di profanazione di tombe<sup>31</sup>.

Tale ipotesi, tuttavia, è da escludere in quanto la probabile regione d'origine dell'epigrafe non era ancora sotto l'amministrazione romana<sup>32</sup>. Inoltre, tale interpretazione, come è stato rilevato, è senza dubbio priva di qualsiasi fondamento, in quanto il *nomen* designa qui il capo d'imputazione<sup>33</sup>.

Altrettanto difficile da accreditare è l'ipotesi avanzata da Cuq, secondo cui l'occasione del provvedimento si collega ai fatti avvenuti tra il 6 e il 9 d.C.<sup>34</sup>, allorché i Samaritani, in polemica con i Farisei ed nel loro santuario sul monte Garizim, per rappresaglia di notte entrarono nel tempio, alla vigilia della Pasqua, e vi gettarono delle ossa umane prelevate da sepolcri<sup>35</sup>. In questo caso si rileva la formale estraneità, a quel tempo, della regione alla giurisdizione dell'Impero e soprattutto l'assoluta e protratta indifferenza

<sup>22</sup> E. Cuq, *Un rescrit d'Auguste sur la protection des res religiosae dans les provinces*, in *RHDFE* 11 (1932), pp. 125 ss.

<sup>23</sup> F. De Visscher, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963, p. 188.

<sup>24</sup> G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 134.

<sup>25</sup> M. Talamanca, *Elementi di diritto privato romano*, Milano 2001, p. 361.

<sup>26</sup> Cfr. G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 134.

<sup>27</sup> Cfr. L. Boffo, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia*, cit. p. 321; L. Zancan, *Sull'iscrizione di Nazareth*, in *Atti del Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti* 96, 2 (1931/32), pp. 51-64.

<sup>28</sup> Cfr. E. Grzybek, M. Sordi, *L'edit de Nazareth et la politique de Neron à l'égard des chrétiens*, in *ZPE* 120 (1998), p. 289.

<sup>29</sup> Cfr. Suet. *Aug.* 17; H. Markowski, *Diatagma Kaisaros, De Caesare manium iurum vindice*, in *Poznankie towarzystwo prajaciól nauk* 8, 2 (1937), pp. 69-70.

<sup>30</sup> Ios. Flav., *Ant.*, 15, 380; 16, 179 ss.

<sup>31</sup> O. Eger, *Rec. a H. Markowski, Diatagma Kaisaros*, in *ZSS* 58 (1938), pp. 274-275, cit. in G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 139.

<sup>32</sup> G. I. Luzzatto, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 232; L. Boffo, *Iscrizioni greche e latine*, cit. p. 324, cit. in G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 139.

<sup>33</sup> O. Eger, *Rec. a H. Markowski, Diatagma Kaisaros*, cit. pp. 274-275.

<sup>34</sup> Ios. Flav., *Ant.*, 18, 29-30.

<sup>35</sup> Ios. Flav., 18, 1, 3; cfr. E. Cuq, *Le rescrit d'Auguste sur les violations de sepultures*, cit. p.123.

romana verso le pratiche religiose e funerarie province, come sembra dimostrare il disinteresse romano per l'antico costume giudaico della circoncisione o delle osteoteche, che custodivano le ossa dei defunti già decomposti, pratica diffusa dal II-I sec. a.C. agli inizi del III d.C., che l'ortodossia giudaica, maggiormente ancorata ai vecchi riti, certamente non approvava<sup>36</sup>. Tale pratica contrastava senza dubbio con gli ordini contenuti nell'iscrizione, ma certamente non deve aver rappresentato la ragione della sua emanazione.

Altri studiosi, postdatando l'iscrizione (la Galilea, infatti, sarebbe passata sotto il governo romano solo nel 44 d.C.) hanno pensato che l'ordine fosse stato emesso dall'imperatore Claudio ai provvedimenti presi per reprimere i problemi generati dai pressanti tumulti fra Ebrei e Cristiani a Roma e per controllare, dunque, nella stessa regione d'origine del Cristo la nuova religione<sup>37</sup>.

### 3.- Un possibile valore retroattivo

Richiamandosi alle suddette riflessioni non pochi sono stati gli studiosi che hanno variamente collegato il provvedimento alla resurrezione di Gesù confrontandosi con la delicata ipotesi che ha aleggiato fin dall'*editio princeps*<sup>38</sup>. Erhard Grzybek data, sulla base di argomentazioni stilistiche, l'iscrizione al 63 o al 64 d.C. e l'attribuisce con ogni eventualità a Nerone<sup>39</sup> proponendo una nuova interpretazione delle linee 13 ss. della stessa iscrizione: l'adorazione di uomini (ε[ι]ς τὰς τῶν ἀνθρώπων θρησκείας) è empietà verso gli dèi e sarà giudicata come una colpa di natura religiosa<sup>40</sup>. Questo vale a spiegare, fra l'altro, anche l'inusitata gravità della pena per una colpa, la violazione dei sepolcri, che solitamente comportava solo pene pecuniarie<sup>41</sup>. L'identificazione di Nerone come l'autore del διάταγμα e la natura religiosa del reato oggetto di condanna consentono di assegnare maggiore credibilità all'interpretazione cristiana del διάταγμα stesso. Tale interpretazione sarebbe avvalorata anche dal carattere retroattivo sia della colpa sia della pena: dopo essere stato enunciato il principio generale che le tombe devono rimanere ἀμετακινήτους τὸν αἰῶνα, "inamovibili per sempre", l'iscrizione prosegue ammonendo che se qualcuno denuncia che uno ha distrutto o, in qualsiasi altro modo, estratto i cadaveri o con l'inganno li ha trasferiti in altro luogo con oltraggio ai defunti o ha spostato le biette o le pietre tombali, chi ha commesso queste colpe deve essere condannato alla pena capitale. Solo alla fine ribadisce la norma per il futuro (linee 19-20)<sup>42</sup>.

L'uso dei participi perfetti e l'invito alla denuncia rivelano chiaramente che la prescrizione intende perseguire un preciso atto avvenuto in passato e che prevede delle denunce in proposito contro precisi colpevoli del crimine indicato. Diventa poco rilevante, dinanzi all'evidente carattere retroattivo della colpa, rimandare a possibili norme locali attualmente sconosciute, o alla nondimeno oscura iscrizione di Marisa che dispone l'arresto e la tortura per i violatori di tombe, come per i debitori, o alla maledizione frigia, o alla presenza di strumenti di tortura nell'epigrafia anatolica<sup>43</sup>. Cade anche, per la stessa ragione, l'obiezione che è stata mossa all'interpretazione relativa al sepolcro di Gesù<sup>44</sup> e che è fondata sull'emissione del διάταγμα in un momento distante dalla morte di Gesù se facciamo riferimento alla già riportata notizia di Matteo dell'accusa ai discepoli di Cristo di averne sottratto il corpo dalla tomba, che mostra chiaramente come questa fosse ancora presente quando egli scriveva il suo Vangelo, ovvero in età neroniana.

<sup>36</sup> Cfr. G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 139; F. Cumont, *Les ossuaires juifs et le Diatagma Caesaros, Syria*, in *Revue d'Art Oriental et d'Archéologie* 14 (1933), p. 224.

<sup>37</sup> M. Guarducci, *L'iscrizione di Nazareth sulla violazione dei sepolcri*, in *RPAA* 18 (1941-42), pp. 85-98; E. M. Smallwood, *The Jews under Roman Rule*, cit. pp. 157-158; A. Momigliano, *L'opera dell'imperatore Claudio*, Roma 1931, p. 73.

<sup>38</sup> F. Cumont, *Un rescrit impérial*, cit. pp. 264-266.

<sup>39</sup> E. Grzybek, M. Sordi, *L'edit de Nazareth et la politique de Neron à l'égard des chrétiens*, in *ZPE* 120 (1998), pp. 279 ss.; Cfr. anche M. Sordi, *I Cristiani*, cit. p. 58 ss.

<sup>40</sup> Cfr. L. Boffo, *Iscrizioni greche e latine*, cit. p. 326.

<sup>41</sup> M. Sordi, *I Cristiani*, cit. p. 58.

<sup>42</sup> M. Sordi, *I Cristiani*, cit. p. 59.

<sup>43</sup> Cfr. M. Sordi, *I Cristiani*, cit. p. 59.

<sup>44</sup> L. Boffo, *Iscrizioni greche e latine*, cit. p. 329.

Diventa a questo punto interessante un passo dell'*Apologeticum* di Tertulliano, che, dopo aver ricordato l'episodio del sepolcro vuoto, osserva:

*Nihilominus tamen primores, quorum intererat et scelus divulgare et populum vectigalem et famularem sibi a fide avocare subreptum a discipulis iactitaverunt*<sup>45</sup>.

Colpisce l'espressione *scelus divulgare* in cui *scelus*, che si rivela un termine inappropriato per la *τυμβωρυχία*, generalmente perseguita attraverso il pagamento di un'ammenda, sembra conformarsi bene alla colpa capitale prescritta ai violatori di tombe dal *διάταγμα*, e *divulgare* contiene un'iniziativa di propaganda e di denuncia, che corrisponde esattamente al significato del testo. Ambedue sembrano sottintendere qualche conoscenza da parte di Tertulliano del nostro *διάταγμα*.

Esso rivela in effetti la consapevolezza, da parte di Nerone, di un avvenimento che gli avversari giudaici del cristianesimo continuavano ad accusare, ma che, prima del *διάταγμα*, non era stata presa in considerazione da nessuno, al punto che Marco e Luca non ne parlano, e che solo con Nerone, in un preciso momento del suo impero, divenne attuale.<sup>46</sup>

*Terminus post quem* per questa decisione di Nerone sarebbe il 62, quando solo l'assenza del governatore romano in Giudea aveva permesso al sommo sacerdote Ananos di mettere a morte autonomamente Giacomo Minore e quando il successore di Porzio Festo, insieme ad Agrippa II, punì Ananos per la sua intraprendenza nell'eseguire una condanna capitale. *Terminus ante quem* potrebbe essere il 64, quando l'incriminazione dei Cristiani per l'incendio di Roma fu resa possibile dal fatto che essi erano già noti per i loro supposti *flagitia*<sup>47</sup>: oltre all'incesto e all'infanticidio, di cui Cristiani erano accusati per gli equivoci suscitati dalla pratica dell'Eucarestia e dal fatto di autodefinirsi fratelli all'interno della setta, la violazione delle tombe poteva ben figurare fra le colpe infamanti che il termine *flagitia* intendeva definire<sup>48</sup>.

Al 64 o al 65 appartiene anche il *Satyricon* di Petronio; nella novella della matrona di Efeso il soldato che aveva lasciato incustoditi i crocifissi su cui doveva vigilare, per sedurre la donna che piangente vegliava nella tomba del marito defunto, essendosi reso conto, il terzo giorno, che i parenti di uno dei crocifissi lo avevano sottratto tirandolo giù dalla croce, convinse la donna ad appendere il corpo del marito in sostituzione del crocifisso mancante, cosicché la gente si meravigliò perché un morto si era mosso da solo<sup>49</sup>.

Considerati gli intenti parodistici che figurano a più riprese nell'opera di Petronio, l'accento al rapimento di un crocifisso avvenuto il terzo giorno da parte dei parenti del defunto, non può che apparire un'allusione alla risurrezione di Gesù, interpretata come il trafugamento *dolo malo* del corpo di Cristo da parte dei discepoli. Questo dimostrerebbe che l'iniziativa del provvedimento riportato nell'iscrizione fu dunque probabilmente di Nerone. Esso quindi mirava a colpire, nella provincia di Giudea, i discepoli ancora viventi di Gesù, indicati come colpevoli dello spostamento della pietra che ne chiudeva il sepolcro e della sottrazione del corpo: l'esposizione del *διάταγμα* a Nazareth o in una località vicina della Galilea si comprende bene alla luce della denominazione di *Ναζωραῖοι* che ancora pochi anni prima viene data in Giudea ai Cristiani<sup>50</sup> e della denominazione di Galilei, che ad essi fu data fino a Giuliano. L'autore del provvedimento avrebbe legato la previsione di un *iudicium* contro un atto preciso, che si è verificato nel passato, per il quale si aspettano delle denunce contro persone precise, alla persecuzione giudiziaria di quanti, colpevoli di empietà, osservavano il culto di Cristo. Secondo la punteggiatura riportata dall'*editio princeps*, dunque, il *iudicium*, volto a punire i discepoli per avere sottratto fraudolentemente il corpo del loro Maestro al fine di far credere alla sua resurrezione, sarebbe stato assimilato a quello diretto contro quanti, come gli stessi cristiani, praticavano il culto di uomini defunti, in oltraggio agli dei<sup>51</sup>. Il ricorso a

<sup>45</sup> Tert., *Apol.*, 21, 22.

<sup>46</sup> Cfr. M. Sordi, *I Cristiani*, cit. p. 60.

<sup>47</sup> Tac., *Ann.*, 15, 44.

<sup>48</sup> Cfr. M. Sordi, *I Cristiani*, cit. p. 61.

<sup>49</sup> Petr., *Sat.*, 111, 112.

<sup>50</sup> Act. 24, 5.

<sup>51</sup> E. Grzybek, M. Sordi, *L'edit de Nazareth*, cit. pp. 288 ss.; cfr. anche M. Sordi, *I Cristiani*, cit. p. 58 ss.

un tempo passato per le azioni da sanzionare (καταλελυκότα, ἐξερριφφότα, μετατεθεικότα) e l'invito alla denuncia (ἐὰν δέ τις ἐπιδίξῃ) proverebbero con molta probabilità la retroattività della colpa e della pena. Ciò, tenendo conto della circostanza della attualità, ancora in età neroniana, delle dicerie sui discepoli di cui, come già detto, ci informa Matteo<sup>52</sup>, consente a buon diritto di respingere la principale critica mossa contro la relazione tra il sepolcro di Gesù e il documento che fa forza sulla eccessiva distanza temporale fra l'evento della morte di Gesù e l'emanazione del διάταγμα.

Negli ultimi anni, anche Gianfranco Purpura<sup>53</sup> ha esaminato l'epigrafe. Rigettando la tesi secondo cui si tratta di un provvedimento dal valore retroattivo contro i discepoli di Gesù, anch'egli riconosce in essa il testo di un editto, ma sanzionante con il castigo capitale quei pubblicani che, secondo una riprovevole prassi attestata per il territorio egiziano da Filone Alessandrino nel *De specialibus legibus*<sup>54</sup>, procedevano al sequestro e all'oltraggio del cadavere del debitore fiscale per indurre i figli e gli altri suoi parenti a riscattare il debito. Il provvedimento, anche a suo avviso, ben potrebbe, a ogni modo, essere attribuito a Nerone. Del tutto fondata, in effetti, appare la principale critica che Purpura muove alla tesi poc'anzi illustrata, mettendo in luce come, in buona sostanza, non soddisfi la spiegazione offerta del plurale τῶν ἀνθρώπων, se si individua nei soggetti meritevoli di pena coloro che celebrano il culto di Cristo. Come ben osserva Purpura, solo intendendo la preposizione ἐ[ι]ς come "avverso" potrebbe entrare in gioco il collegamento con la vicenda di Cristo, ma in tal caso l'uso del plurale (avverso i culti nei confronti di uomini defunti), riferendosi alla specifica vicenda di Cristo e reprimendone il culto, avrebbe reso assolutamente contraddittoria la prosecuzione (sarà perciò ancor di più obbligatorio onorare coloro che sono stati sepolti). Nessun lettore del tempo, soprattutto la maggioranza della popolazione dell'impero, sarebbe stato assolutamente in grado di comprendere il senso dell'intera frase, che oggi è stata erroneamente interpretata come avente l'obiettivo di distinguere il culto cristiano perseguitato di un unico morto divinizzato dalla venerazione pagana dei Mani da preservare. Se la chiara contraddizione sottolineata dallo studioso basta per far cadere la tesi che attribuisce al διάταγμα un valore retroattivo contro i seguaci di Gesù che finsero la sua resurrezione, non è forse convincente allorché afferma che, traducendo ἐ[ι]ς con "in favore" (in favore dei culti funerari di uomini), viene meno, senz'altro, ogni collegamento con la vicenda di Cristo. Tale collegamento viene a mancare, in effetti, considerando unicamente la costruzione di Erhard Grzybek e Marta Sordi<sup>55</sup>, ma altre interpretazioni del testo sembrano invece possibili<sup>56</sup>.

L'interpretazione offerta da Purpura tuttavia non risulta efficace anche sotto un altro aspetto. Dopo aver sottolineato la persistenza in età tardo antica e poi giustiniana della riprovevole prassi del sequestro del cadavere del debitore a opera del creditore, per indurre i parenti prossimi del defunto a saldare i debiti del loro caro, affinché ricevesse in tal modo la rituale sepoltura, lo studioso cita alcuni passi del *De specialibus legibus* di Filone, i quali testimoniano come nella provincia egiziana a tale pratica si facesse ricorso anche da parte degli esattori delle tasse che, avendo anticipato parte delle imposte al fisco e non essendo riusciti a riscuotere quanto era loro dovuto, speravano in tal modo di indurre i familiari del defunto a pagare il debito che quello da vivo non aveva potuto onorare. L'iscrizione di Nazareth conserverebbe, allora, il provvedimento con cui l'imperatore, forse proprio Nerone, sarebbe intervenuto a reprimere con il castigo capitale una pratica così brutale. Anche da questa lettura sembra, tra l'altro, non del tutto soddisfacentemente chiarito il senso di quella sorta di ripetizione fra il richiamo fatto nella prima parte del testo a quella particolare fattispecie di chi abbia (nel passato) *dolo malo* rimosso il corpo del defunto e quello posto in chiusura del διάταγμα, in cui l'imperatore, dopo aver precisato che sarà veramente ancor più necessario venerare i sepolti, vieta tale medesimo comportamento, comminando per i violatori la sanzione capitale. Se pure fosse possibile immaginare che la prassi di cui narra Filone dovette riguardare anche i territori limitrofi alla regione egiziana, (ma l'estensione di tali usanze alla Palestina sarebbe un

<sup>52</sup> Mt. 28, 15.

<sup>53</sup> G. Purpura, *L'editto di Nazareth de violatione sepulchrorum*, cit. pp. 133-143.

<sup>54</sup> Fil., *De Spec.*, 2, 94-95.

<sup>55</sup> E. Grzybek, M. Sordi, *L'edit de Nazareth*, cit. p. 279.

<sup>56</sup> Cfr. *infra*, paragrafo successivo.

dato rilevante solo qualora fosse dimostrato con certezza che Nazareth fu uno dei luoghi dove il διάταγμα dovette trovare applicazione<sup>57</sup>), rimane la circostanza per nulla irrilevante che l'iscrizione di cui qui si discute non accenna in alcun modo all'evenienza che i corpi sepolti che il διάταγμα intendeva proteggere fossero quelli dei debitori insolventi, debitori fiscali, in particolare. Fra l'altro, pare poco credibile che l'imperatore sancisse una pena così grave come quella di morte contro gli agenti del fisco, che ricorrevano al pur riprovevole comportamento del sequestro del cadavere al solo evidente fine ultimo non tanto di fare violenza al defunto, quanto di riuscire a riscuotere dai suoi familiari e amici la somma che quegli esattori avevano dovuto anticipare allo stesso fisco. Ma soprattutto, dai passi di Filone richiamati dallo studioso non risulta affatto che tali esattori giungevano persino a scoperciare le tombe, come invece egli scrive aggiungendo poco più avanti che non vi sia dubbio che le turbative dell'ordine pubblico, delle quali riferisce Filone, furono relative alle tombe. L'autore del *De specialibus legibus* scrive piuttosto che questi malvagi pubblicani disseminavano caos e confusione nel raccogliere le somme loro dovute, al punto di disporre le loro esazioni non soltanto sui beni, ma anche sulle persone; alcuni poi, come egli precisa, non risparmiavano neppure il cadavere del debitore, che, sottoposto a sevizie di ogni genere, non riceveva il funerale d'uso:

τοιγάρτοι πάντα φύρουσι καὶ συγγέουσιν ἀργυρολογοῦντες, ὡς μὴ μόνον ἐκ τῶν οὐσιῶν ἀναπράττειν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν σωμάτων, ὕβρεσιν, αἰκίας, πρὸς ἀποτομίαν κεκαιουρημέναις βασάνοις· ἤδη δέ τινας ἀκούω μὴδὲ νεκρῶν ἀποσχέσθαι δι' ἀγριότητα καὶ παρηλλαγμένην λύτταν, οἱ ἐπὶ τοσοῦτον ἐθηριώθησαν, ὡς καὶ τύπτειν ὑστρίχισι τολμᾶν τοὺς τεθνεῶτας· καὶ ἐπειδὴ τις τῆς ἄγαν ὠμότητος κατεμέμεφετο, εἰ μὴδ' ὁ θάνατος, ἢ κακῶν ἀπάντων ἀπαλλαγὴ καὶ ὡς ἀληθῶς τελευτή, περιποιήσει τοῖς ἐκποδῶν τὸ ἀνύβριστον, ἀλλ' ἀντὶ ταφῆς καὶ τῶν νομιζομένων αἰκίας ὑπομενοῦσιν<sup>58</sup>.

Il sequestro della salma, insomma, era un atto volto a impedire i consueti riti funebri e la sepoltura, mentre la disposizione imperiale in queste pagine esaminata vieta e punisce (per il futuro con la pena di morte) il diverso comportamento dello spostamento del defunto, il trafugamento del suo corpo, dal luogo in cui aveva trovato una regolare sepoltura<sup>59</sup>. La distanza tra questi due atti illeciti è talmente profonda che a un certo punto, mentre l'asportazione dei cadaveri dalle tombe continuò a configurare una pur assai grave fattispecie di *crimen sepulchri violati*<sup>60</sup>, qualsiasi atto volto a ostacolare la sepoltura fu fatto rientrare nel diverso *crimen* di violenza sanzionato dalla *lex Iulia de vi*<sup>61</sup>. Può, altresì, credersi che qualora il provvedimento imperiale avesse mirato a proteggere i debitori fiscali dalle crudeltà e dagli abusi degli agenti del fisco, esso (piuttosto che elencare varie figure di profanazione delle tombe e dei *sepulti*) avrebbe represso anch'egli altri gravi illeciti descritti da Filone, in particolare le terribili torture inflitte alle mogli, ai figli e agli altri parenti del debitore fuggitivo<sup>62</sup>.

Se, in primo luogo, sembra di poter seguire la tesi di Wenger quando suppone che potrebbe trattarsi della redazione di un privato<sup>63</sup> che avrebbe riassunto per suoi personali interessi il testo di un editto<sup>64</sup>, tuttavia, restano inspiegati la scarsa linearità del testo nel rapporto tra la prima e la seconda parte<sup>65</sup>, l'assenza di indicazione delle pene per gli atti illeciti descritti nella prima sezione e, dal punto di vista prettamente linguistico, alcuni complementi oggetto non sono efficacemente sottintesi (si pensi alla frase delle linee 19-20: καθόλου μηδενὶ ἐξέστω μετακεινῆσαι).

<sup>57</sup> G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 147.

<sup>58</sup> Fil., *De Spec.*, 2, 94-95.

<sup>59</sup> V. Capocci, *Sulla concessione e sul divieto di sepoltura nel mondo romano ai condannati a pena capitale*, in *SDHI* 22 (1956), p. 282.

<sup>60</sup> *Dig.* 47, 12, 11.

<sup>61</sup> *Dig.* 47, 12, 8.

<sup>62</sup> Fil., *De Spec.*, 3, 159-162.

<sup>63</sup> L. Wenger, *Eine Inschrift aus Nazareth*, in *ZSS.* 51 (1931), pp. 369-397.

<sup>64</sup> L. Boffo, *Iscrizioni greche e latine*, cit. pp. 321 ss.

<sup>65</sup> F. Cumont, *Un rescrit impérial*, cit. p. 244.

#### 4.- Ipotesi possibili sull'*occasio legis*

Proviamo, intanto, a comprendere meglio il suo contenuto. Concordando con quanti hanno osservato che κριτήριο qui ben può significare *iudicium* o processo e non sentenza o condanna<sup>66</sup> possiamo condividere, pur con qualche minima correzione, l'avviso di Wenger. Per Wenger l'ἐπίδιξις della linea 6 vale a indicare l'atto unilaterale dell'accusatore, il quale mette in moto il processo penale<sup>67</sup>. Se ammettiamo, quindi, che tale termine vale ad esprimere l'atto di muovere un'accusa, ritenendo di poterla provare, può allora meglio comprendersi il senso di questa prima disposizione imperiale: verosimilmente, anche in risposta a quanti invocavano la persecuzione dei discepoli, in base ai sospetti diffusi dai soldati posti a guardia del sepolcro, l'imperatore ordina in via generale l'instaurazione di un processo penale per il caso che si presenti qualcuno ad accusare che si è tenuto uno dei comportamenti di violazione del sepolcro o dei *sepulti* ivi elencati, vincolandosi a dimostrare la fondatezza della sua denuncia; detto altrimenti per promuovere una causa volta a perseguire taluna delle fattispecie criminose descritte nell'editto, come innanzitutto quella, imputata ai discepoli, del trafugamento del cadavere di Gesù. Si sarebbe potuta avviare una repressione criminale, insomma, solo allorquando qualcuno si fosse presentato ad assumere il ruolo di 'accusatore', in grado di provare le sue affermazioni.

Diverso il valore della seconda parte del provvedimento. Fra tutti i comportamenti illeciti elencati in precedenza, l'imperatore, premesso che si dovranno soprattutto venerare i morti, stima di conseguenza particolarmente grave quello della rimozione del cadavere dal sepolcro e per esso sancisce il supplizio capitale (che, a ogni modo, non può escludersi potesse essere comminato anche, nei giudizi che eventualmente venissero a instaurarsi ai sensi di quanto si prescriveva nella prima parte dell'editto, per qualcuna almeno delle altre ipotesi criminose ivi ricordate)<sup>68</sup>. Come è stato osservato, tuttavia, la previsione di una persecuzione criminale delle ipotesi descritte nell'epigrafe di Nazareth mal si concilia, considerando la sua probabile datazione, con l'idea secondo cui solo nella seconda metà del II secolo d.C. si sarebbe introdotta in Italia una repressione criminale del reato di sepolcro violato<sup>69</sup>. Peraltro, non è mancato chi, come Luzzatto, ha immaginato che quanto si era verificato soltanto relativamente tardi, e per opera della giurisprudenza, in Italia, fosse già accaduto, in sede di repressione *extra ordinem*, nelle province, o in alcune di esse, come, appunto, il διάταγμα sembra testimoniare<sup>70</sup>. Che già in anni antecedenti al regno di Settimio Severo, a ogni modo, doveva essere vietato, in linea generale, qualsiasi spostamento di un corpo dalla sua tomba sembra provato dalla circostanza che egli consentì, per la prima volta verosimilmente, il trasferimento delle spoglie del defunto fino a che questo non fosse stato affidato alla sua sepoltura definitiva; da ora, lo si sarebbe cioè potuto rimuovere da un sepolcro destinato ad accoglierlo solo provvisoriamente<sup>71</sup>. Per l'epoca precedente, la corrispondenza fra Plinio e Traiano ci rivela soltanto, purtroppo, che per esumare e trasferire in una nuova tomba i resti mortali di un soggetto i familiari di questi avrebbero dovuto consultare il collegio dei pontefici (obbligo da cui Traiano esenta, su richiesta di Plinio, gli abitanti della provincia che questo amministrava)<sup>72</sup>. Infine occorre porre in attenzione il problema della *occasio legis*, su cui pare lecito il tentativo di restituire valore, ancora una volta, all'acuta idea di Cumont, precisandola, peraltro, sulla scorta delle riflessioni che si sono poc'anzi proposte. A quanti, probabilmente, continuavano a chiedere di condannare i discepoli sulla base delle dicerie sul furto del corpo di Gesù che questi avrebbero commesso, dicerie che, come si è ricordato, circolavano ormai da tempo in tutte le comunità giudaiche<sup>73</sup> l'imperatore, come si è immaginato, avrebbe

<sup>66</sup> E. Grzybek, M. Sordi, *L'edit de Nazareth*, cit. p. 284.

<sup>67</sup> L. Wenger, *Eine Inschrift*, cit. pp. 374 ss.

<sup>68</sup> G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 148.

<sup>69</sup> Secondo quanto testimonia *Dig.* 47, 12, 3, 7 solo in età severiana, per opera di un rescritto di Settimio Severo, si sarebbe punita la spoliazione dei cadaveri.

<sup>70</sup> G.I. Luzzatto, *Epigrafia giuridica greca e romana*, cit. p. 235, la cui convincente supposizione è in tutto condivisa da G. Purpura, *L'editto di Nazareth*, cit. p. 148.

<sup>71</sup> *Dig.* 47, 12, 3, 4.

<sup>72</sup> F. Cumont, *Un rescrit impérial*, cit. pp. 245-250.

<sup>73</sup> F. Cumont, *Un rescrit impérial*, cit. p. 265.

risposto una volta per tutte, ma in termini generali, chiarendo che si sarebbe dovuto e potuto svolgere il previsto processo criminale per i biasimati atti di violazione dei sepolcri (dal solo spostamento dei *λίθοι*, alla distruzione del sepolcro o alla rimozione da esso del cadavere ivi sepolto) solo qualora si fosse presentato qualcuno disposto a muovere l'accusa, fornendo le prove delle proprie asserzioni. In ogni caso, a evitare del tutto che in futuro potessero sollevarsi disordini come quelli che dovevano essere stati provocati dall'annuncio della resurrezione del Cristo, si stabilì, altresì, che prima di ogni altra cosa c'era la necessità di venerare i defunti che avevano ricevuto la rituale sepoltura, giustificando così la condanna alla pena capitale per qualsiasi rimozione delle spoglie dalle loro dimore eterne. La riprovazione delle *malae artes* degli accusatori manifestata da Claudio nella nota *Oratio de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis*<sup>74</sup>, potrebbe eventualmente far pensare a lui quale autore del διάταγμα<sup>75</sup>. Esso, infatti, pur implicitamente non poteva consentire neppure l'azione di chi non si assumesse le responsabilità connesse al ruolo di *accusator* o *delator*, limitandosi ad accusare nascostamente. Se consideriamo che alcuni dei discepoli, come ben hanno sottolineato Grzybek e Sordi, erano ancora in vita fin sotto il regno di Nerone<sup>76</sup>, e che intorno al 44 d.C., in effetti, pur essendo trascorso circa un decennio dalle vicende legate alla condanna e messa a morte di Gesù, ancora circolava, lo si è detto più volte, l'accusa giudaica del furto del corpo di Cristo rivolta ai suoi discepoli<sup>77</sup>, non sembra da escludere allora l'eventualità che il nostro provvedimento possa essere stato emanato poco dopo che la Galilea passò sotto il dominio romano<sup>78</sup>; l'almeno possibile rinvenimento dell'iscrizione a Nazareth sarebbe allora un dato a favore dell'ipotesi che anche ivi l'epigrafe fosse stata pubblicata, in quanto in quei luoghi l'editto imperiale era destinato a essere applicato<sup>79</sup>: anche di fronte al governatore della Galilea si sarebbe, quindi, potuto promuovere un processo contro i discepoli, presunti autori di quel furto. Non rari, in effetti, dovevano essere i disordini cui davano luogo la diffusione del racconto evangelico della resurrezione, mentre il numero delle conversioni al cristianesimo stava aumentando anche nel cuore dell'impero. Ma una differente paternità sembra possibile, se non più probabile, anche precisando che seppure fosse Nazareth il luogo del ritrovamento dell'iscrizione, essa ben potrebbe esservi stata eretta anche prima del 44 a.C. per i motivi suggeriti da Cumont, che si sono in precedenza ricordati, nulla vietando, peraltro, che la nostra epigrafe possa essere stata pubblicata a Nazareth solo diversi anni dopo che l'editto *de violatione sepulchrorum* era stato emanato, allorquando la Galilea divenne provincia romana. Se ancora può stimarsi corretta l'analisi della scrittura condotta negli anni '30 del '900 da Tonneau e da Abel<sup>80</sup>, i quali traggono le loro conclusioni dal confronto fra l'iscrizione di Teodoto, la stele erodiana del Tempio e la nostra epigrafe<sup>81</sup>, potremmo pensare, così rivalutando la suggestione di Cumont, che l'editto sia stato emanato dal successore di Ottaviano. Una preoccupazione che emerge da tali disposizioni normative, infatti, sembra quella di proteggere gli innocenti da accuse false e dunque del tutto prive di prova<sup>82</sup>; finalità che, come si è ritenuto, il *princeps* avrebbe perseguito, in buona sostanza, anche nella prima parte dell'editto *de sepulchro violato*: di fronte all'insistenza delle dicerie di cui parla il Vangelo di Matteo, Tiberio avrebbe promesso un processo, a patto che esse avessero un qualche fondamento, che non si trattasse di mere maldicenze. Se, tuttavia, fosse nel giusto Grzybek allorquando, sulla base, in primo luogo, di argomentazioni stilistiche, afferma che l'autore del διάταγμα è con ogni probabilità Nerone, si potrebbe andare forse anche ad anni antecedenti al 62 d.C., l'anno della svolta anticristiana del *princeps*. Difatti, mentre pare credibile che la diffusione dell'accusa giudaica mossa ai discepoli, ancora viva negli anni del

<sup>74</sup> C. G. Bruns, *Fontes iuris Romani antiqui*, I, Tübingen 1909, pp 198-200.

<sup>75</sup> S. Pietrini, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano 1996, pp. 88 ss.

<sup>76</sup> E. Grzybek, M. Sordi, *L'edit de Nazareth*, cit. p. 291.

<sup>77</sup> Mt. 28, 15, cfr. E. Grzybek, M. Sordi, *L'edit de Nazareth*, cit. p. 290.

<sup>78</sup> Cfr. M.A. Chancey, *Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus*, Cambridge 2005, p. 57

<sup>79</sup> Cfr. A. Millard, *Reading and Writing in the Time of Jesus*, Sheffield 2000, p. 110.

<sup>80</sup> R. Tonneau, *L'inscription de Nazareth sur la violation des sépultures*, in *RBi*.40 (1931), pp. 551 ss.; F.-M. Abel, *Un rescrit imperial sur la violation de sepulture et le tombeau trouvé vide*, in *RBi*.39 (1930), p. 567.

<sup>81</sup> Cfr. A. Giovannini, M. Hirt, *L'inscription de Nazareth: nouvelle interprétation*, in *ZPE* 124 (1999), p. 125.

<sup>82</sup> Per una sintetica illustrazione di tali provvedimenti senatori cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998, p. 207.

governo di Nerone, possa aver provocato l'intervento normativo in parola, non pare lecito, peraltro, accogliere l'idea, come si è spiegato, che esso fosse volto in primo luogo a perseguire la pratica cristiana in sé. Nerone, in effetti, avrebbe anche ribadito, alle linee 6-15 del διάταγμα, il ruolo del privato ammesso a promuovere un processo cognitorio, dando prova delle sue accuse, contro i discepoli tacciati di aver trafugato il corpo di Gesù, così come contro qualunque altro eventuale autore dei riprovevoli atti di violazione dei sepolcri e dei *sepulti* lì elencati, pur commessi prima di questo provvedimento imperiale.

## SOMMARIO

L'iscrizione di Nazareth è stata oggetto di dibattito accademico fin dal 1930, quando fu pubblicata per la prima volta da Franz Cumont. La lastra di marmo fu trovata da Frohner nel 1878 e successivamente depositata nel Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France a Parigi nel 1925. A parte una brevissima nota scarabocchiata da Froehner nel suo inventario, «Dalle de marbre envoyée de Nazareth en 1878», non si sa nulla della storia o delle circostanze in cui la pietra fu trovata o acquistata da Froehner. La lastra di marmo reca un'iscrizione greca di 22 righe, che riporta la prescrizione della pena capitale per chiunque rimuovesse i cadaveri dalle tombe. L'ipotesi che la legge sia stata emanata in risposta alla tomba vuota di Gesù (vedere Mt 28,11-15) e all'annuncio cristiano della sua resurrezione è molto suggestiva e importante, non necessariamente da considerare forzata.

## ABSTRACT

The Nazareth Inscription has been the subject of scholarly debate ever since 1930 when it was first published by Franz Cumont. The marble slab was found by Frohner in 1878 and subsequently deposited in the Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France in Paris in 1925. Apart from a very brief note scribbled by Froehner in his inventory, «Dalle de marbre envoyée de Nazareth en 1878» nothing is known about the history or the circumstances under which the stone was found or was purchased by Froehner. The marble slab bears a Greek inscription in 22 lines, reporting the prescription of capital punishment for anyone who removed corpses from tombs. The hypothesis that the law was issued in response to the empty tomb of Jesus (see Mt 28.11-15) and the Christian announcement of his resurrection is very suggestive and important, not necessarily to be considered a stretch.

## PAROLE CHIAVE

Nazareth  
διάταγμα Καίσαρος  
Giudea  
Cristianesimo primitivo  
Gesù

## KEYWORDS

Nazareth  
διάταγμα Καίσαρος  
Iudaea  
Ancient Christianity  
Jesus

**Contributo sottoposto a procedura di valutazione “double blind”.**